

# IL COMMERCIO FRIULANO

Dir. press. l'Unione Fascista dei Commercianti, via Vittorio Veneto 17, Udine - Amministrazione Via Cavour 7, Udine - C. C. postale 9-5469 - Casella postale 5, Udine - ABBONAMENTO ANNUO Lire 30 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera raccomandata un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno.

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2/5 mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 il mm. Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgere a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1, g. Udine, tel. 9-59 Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIV - N. 1

UDINE, 15 GENNAIO 1945 - Anno XXIII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

## Nella Presidenza

dell'Unione Fascista dei Commercianti

Con recente delibera del Presidente Confederale è stato nominato Presidente della locale Unione Fascista dei Commercianti il sig. Amos De Ponti, in sostituzione del sig. Enrico Brolli che ha lasciato la carica fin dal dicembre 1943.

Al neo Presidente, ben noto commerciante della città ed attivo Presidente del Sindacato Provinciale rivenditori di generi di monopolio, il « Commercio Friulano » porge un cordiale saluto e l'augurio di una feconda attività a favore delle categorie commerciali della provincia.

Al sig. Enrico Brolli, che per oltre 17 anni ha ricoperto la carica di Presidente dell'Unione, il nostro cordiale saluto e ringraziamento per l'opera svolta, sicuri di interpretare i sentimenti della classe commerciale friulana.

## In primissima linea

Le incursioni aeree del 28 e 29 dicembre hanno apportato in una vasta zona della città danni ingenti, mettendo vittime innocenti e sconvolgendo la vita pacifica di tutti i rioni di Udine Nord.

Di queste dolorose conseguenze ne risentono, se pur in modo diverso, numerose Aziende e Ditte commerciali che avevano sviluppato la loro bottega, il loro magazzino o la loro rete d'affari nei quartieri colpiti. In pochi secondi parecchi lavoratori hanno visto distratto il frutto delle loro fatiche, di lunghi anni di onesto e duraturo lavoro ma lungi dall'esser avviliti o rassegnati questi nostri concittadini hanno trovato nella sventura che li ha colpiti la forza e fede in loro stessi e son pronti a ricominciare da capo per la rinascita della

piccola e della grande Patria.

E' ancora la classe commerciale a far suo, come venticinque anni addietro, il motto « post facta resurgo », cosa questa che ci rende fieri e commossi ad un tempo come ci rende fieri e commossi il plebiscitario slancio di fraterna solidarietà e di generoso cameratismo che ha accompagnato la spontanea offerta dei commercianti udinesi pro sinistrati. Oltre 500.000 lire sono state raccolte, senza contare il contributo tangibile ad altre iniziative partite da Enti civili e religiosi per alleviare le miserie di tanta povera gente duramente colpita dagli eventi bellici.

E come nel capoluogo, così negli altri centri minori ove la furia devastatrice è passata, i nostri commercianti sono sempre in primissima linea.

## LE SOTTOSCRIZIONI

a favore dei sinistrati dai bombardamenti aerei nemici

Oltre mezzo milione di lire offerte dai commercianti udinesi

La spontaneità e la immediatezza con la quale i commercianti udinesi hanno dato seguito alla iniziativa di alcuni dirigenti sindacali nell'aprire una sottoscrizione a favore dei sinistrati dalle incursioni aeree nemiche del 28 e 29 dicembre u. s. è degna del migliore elogio.

Ad oltre mezzo milione di lire ammontano le offerte in denaro e in indumenti vari versate dai commercianti udinesi nelle sottoscrizioni indette dall'Unione e dal « Popolo del Friuli », mentre continuano ad affluire nuove offerte.

Tutti i commercianti della città e anche della provincia debbono partecipare a questo atto di solidarietà umana facendo pervenire le offerte all'Unione Commercianti, in via Vittorio Veneto 17.

## Ordinanze del Supremo Commissariato

per la zona di operazioni « Litorale Adriatico »

N. 61. - I. ORDINANZA:

Blocco prodotti olii minerali

per l'esecuzione dell'ordinanza sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni « Litorale Adriatico ».

Allo scopo di avere a completa disposizione tutti i prodotti di olii minerali esistenti nella zona di operazioni « Litorale Adriatico », viene ordinato in base all'art. 5 dell'ordinanza del 27-8-44 n. 54 sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni 2.a « Litorale Adriatico » (Foglio ufficiale delle ordinanze n. 16 del 31-8-44) quanto segue:

### 1. Blocco

Tutti i carburanti, lubrificanti ed olii minerali combustibili, come pure tutti gli altri prodotti di olii minerali che si trovano, vengono prodotti e consumati nella zona di operazioni, sono bloccati a beneficio dell'economia bellica.

### 2. Norme per l'immissione al consumo

Il consumo, rispettivamente la cessione di questi prodotti a terzi, è permesso soltanto in base alle disposizioni sul consumo che saranno emanate da me d'accordo coll'incaricato per olii minerali presso il plenipotenziario generale per l'armamento e la produzione bellica in Italia.

### 3. Denunce

Tutte le esistenze contemplate dalla presente ordinanza sono da denunciarsi dai rispettivi proprietari, depositari, ecc., allo stato del 15-11-44 e precisamente:

a) tutte le ditte, depositari, ecc., ammessi al commercio di olii minerali, devono presentare le denunce al Supremo Commissariato della zona di

operazioni « Litorale Adriatico », Sezione Economica.

b) i consumatori devono presentare la denuncia delle loro esistenze ai competenti Consulenti germanici.

c) sono esclusi dalle denunce soltanto i prodotti di olii minerali esistenti nei serbatoi dei veicoli o nei serbatoi di olii delle macchine.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di denuncia le quantità di carburanti e lubrificanti di proprietà delle Forze Armate germaniche, della Polizia germanica e nella OT.

### 4. Disposizioni penali

Infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a sensi dell'articolo 6 della ordinanza sull'impiego dell'economia per scopi bellici.

Esistenze non denunciate relative a prodotti di cui alla presente ordinanza soggiacciono alla confisca da parte mia senza alcun indennizzo.

N. 62. - II. ORDINANZA:

Blocco pellami greggi

per l'esecuzione dell'ordinanza sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni « Litorale Adriatico ».

Allo scopo di assicurare l'approvvigionamento di cuoio e di calzature per la popolazione lavoratrice nella zona di operazioni « Litorale Adriatico » e di poter disporre in pieno di tutti i materiali e prodotti sussidiari adatti alla confezione di calzature, in base all'articolo 5 dell'ordinanza del 27-8-44 sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni « Litorale Adriatico » viene ordinato quanto segue:

### 1. Pellami greggi

Tutti i pellami greggi e le pelli che si producono o che vengono importati nella zona di operazioni vengono bloccati per scopi d'importanza bellica.

La cessione e la lavorazione di questi materiali è permessa soltanto colla mia espressa approvazione.

Proprietari, depositari ed altri che possano disporre di pellami greggi e di pelli, sono obbligati a denunciare l'esistenza fino a tutto il 15-11-44 ai competenti Consulenti germanici.

### 2. Cuoio

Tutti i prodotti lavorati e semilavorati di proprietà o in deposito presso esercizi che si occupano della preparazione o lavorazione del cuoio, come pure presso commercianti all'in-

Solo chi lavora ha un'idea giusta e profonda della propria responsabilità.

grossa e al minuto, stanno senza eccezione a mia disposizione.

L'uso, la cessione e la lavorazione di questi prodotti può aver luogo soltanto con il mio consenso. Le persone responsabili a sensi del comma precedente devono presentare ai Competenti Consulenti germanici l'esatta denuncia delle esistenze a tutto il 15-11-44.

### 3. Le norme di esecuzione

relative alla presente ordinanza verranno emanate rispettivamente dai prefetti e dal capo dell'amministrazione provinciale di Lubiana.

### 4. Disposizioni penali

Infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a sensi dell'articolo 6

della ordinanza del 27-8-44 sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni « Litorale Adriatico ».

N. 63. - III. ORDINANZA:

Blocco prodotti alimentari

per l'esecuzione dell'ordinanza sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni « Litorale Adriatico ».

Allo scopo di assicurare la produzione bellica e l'approvvigionamento della popolazione lavoratrice, in base all'articolo 5 dell'ordinanza del 27-8-44 n. 54 sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni « Litorale Adriatico » ordino quanto segue:

1. Tutti i prodotti, articoli di consumo e generi alimentari, necessari alla conservazione dell'efficienza produttiva e all'approvvigionamento della popolazione nell'ambito della comune condotta della guerra, comprese le merci giacenti nei punti franchi, possono venir destinati da me alla alienazione a determinati assegnatari per venir immessi nell'economia di guerra oppure al trasloco in altre località per metterli al sicuro dall'offesa nemica.

2. Infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 27-8-44 sull'impiego dell'economia a scopi bellici nella zona di operazioni « Litorale Adriatico » con riferimento speciale alla disposizione del comma c) dell'articolo 6 relativa alla confisca della merce senza indennizzo.

Il Dirigente della Sezione Economica f.to KLARE

freschi L. 850; Teste, zampe, pezzami secchi L. 3200; Vermicelli L. 5500; Pergamenati L. 6750.

Art. 2.

E riconosciuto all'Ente che disciplina la raccolta delle ossa e dei carnicci un contributo del 14% ripartito come segue:

a) per le ossa 0,50% a carico del commerciante conferente all'industria, 0,50% a carico dell'industria sgrassatrice;

b) per i carnicci 0,50% a carico del commerciante conferente e 0,50% a carico dell'industria utilizzatrice.

Disposizione N. 56 sui prezzi delle mezzene suine di provenienza germanica e del grasso suino carnosio.

Art. 1. - Il prezzo di cessione ai Co.Pro.Ma. delle mezzene suine di provenienza germanica, destinate alla separazione del grasso suino carnosio, viene fissato in L. 2060 il q.le, condizioni di consegna immutabili.

Art. 2. - Il prezzo di cessione del grasso suino carnosio da Co.Pro.Ma. a dettagliante, per merce resa franco negozio dettaglio, in tutti i Comuni delle provincie di Trieste, Friuli, Istria e Carnaro, viene fissato in L. 2850 il q.le (escluso dazio consumo).

Art. 3. - Il prezzo al consumo del grasso, suino carnosio in tutti i Comuni delle provincie di Trieste, Friuli, Istria e Carnaro, viene fissato in L. 33 il kg. (escluso dazio consumo).

Art. 4. - La presente disposizione entra in vigore l'11 dicembre 1944.

Il lavoro è un coefficiente che accresce in ogni senso il valore di un individuo, e nello stesso tempo la sua dignità.

## Proroga alla limitazione dei margini commerciali

L'Unione dei Commercianti anti porta a conoscenza delle ditte interessate che a seguito del proprio interessamento, il Commissario dei prezzi per la Zona di Operazione del Litorale Adriatico, ha concesso una ulteriore proroga a tutto il 30 corrente all'entrata in vigore della disposizione n. 53 sulla limitazione dei margini commerciali.

L'Unione si riserva di comunicare ulteriori precisazioni circa l'applicazione pratica della disposizione di cui sopra.

## PREZZI DELLA CARTA E DEI CARTONI

fissati dal Commissario dei Prezzi per vendite all'ingrosso (quantitativo di almeno 100 quintali) al quintale escluso imballo

| CARTE E CARTONI                         |          | Qualità comune | Tipo     | Qualità media             | Tipo     | Qualità fine | Tipo |
|-----------------------------------------|----------|----------------|----------|---------------------------|----------|--------------|------|
| CARTA                                   |          |                |          |                           |          |              |      |
| Carta da stampa satinata                | 1060     | D              | 1230     |                           | 1370     |              |      |
| Carta per affissi                       | 1100 (1) |                | 1250     |                           |          |              |      |
| Carta da scrivere                       | 1160     |                | 1300     | C                         | 1450     |              |      |
| Carta da lettere                        | 1370     |                | 1430     |                           | 1500     |              | A    |
| Carta per registri                      | 1250     |                | 1420     |                           | 1540     |              |      |
| Cartoncino Manilla                      |          |                | 1300     | C                         | 1400     |              |      |
| Copertine                               | 1250 (2) |                | 1330     |                           |          |              |      |
| Carta bianca da caffè                   |          |                | 1100     |                           |          |              |      |
| Carta grigia sottile                    |          |                | 1200     |                           |          |              |      |
| Carta da involucro                      | 1240     |                | 1340     |                           | 1425 (3) | B            |      |
| Carta grigia da impacco                 | 840      |                |          |                           |          |              |      |
| Carta paglia avana da impacco           | 700      |                |          |                           |          |              |      |
| Carta paglia da impacco gialla naturale | 560      |                |          |                           |          |              |      |
| Carta pelle aglio                       | 1180 (4) |                | 1280 (5) |                           | 1380 (6) |              |      |
| Carta velina mon-lucida                 | 1300     | C              | 1400     | A/C                       | 1500     |              | A    |
| Carta velina per sgrumi                 |          |                |          |                           | 1560     |              |      |
| Carta pergamina                         | 1300 (7) | C              | 1400     | A/C                       | 1500     |              | A    |
| Carta pergamina colorata                |          |                |          |                           | 1580 (8) |              |      |
| Carta da filare                         | 1800     |                |          |                           |          |              |      |
| CARTONI                                 |          |                |          |                           |          |              |      |
| Cartone grigio                          | 850      | E              | 925      |                           | 1000     |              |      |
| Cartone duplex con copertina bianca     | 1050     | D              |          |                           | 1300     |              | C    |
| Cartone duplex con copertina colorata   | 1100     |                |          |                           | 1325     |              |      |
| Cartone triplex con copertina bianca    | 1180     | C/E            |          |                           | 1400     |              | A/C  |
| Cartone triplex con copertina colorata  | 1210     |                |          |                           | 1430     |              |      |
| Cartone feltro e lana da catramare      |          |                | 1350     |                           |          |              |      |
| con essiccazione all'aria               |          |                |          | con essiccazione a vapore |          |              |      |
| Cartone vegetale bianco                 | 850      | E              |          |                           | 900      |              |      |
| Cartone vegetale cuoio                  | 1040     |                |          |                           | 1100     |              |      |

- (1) soltanto bianca da gr. 55 il metro quadrato;
- (2) soltanto tinte greggie naturali;
- (3) tenace;
- (4) tinta biancastra, da gr. 50 il metro quadrato;
- (5) tinte tenui;
- (6) tinta biancastra.

## Disciplina distribuzione prodotti tessili e dell'abbigliamento e calzature, extra Consorzio

Presi gli accordi con le Autorità competenti, si indicano le norme da seguire per la vendita dei prodotti tessili e dell'abbigliamento e delle calzature, extra Consorzio (vecchie giacenze), prodotti che sono stati tempo addietro denunciati, e quindi attualmente bloccati, e per i quali le apposite Commissioni provinciali hanno stabilito i prezzi di vendita al consumatore.

1) Tutti i suddetti prodotti dovranno essere venduti esclusivamente verso presentazione di buoni speciali, sovrastampigliati dalla lettera « S » in rosso, che vengono rilasciati dal Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

2) Per ottenere i buoni, i richiedenti dovranno compilare una apposita richiesta: un congruo numero di stampati di tale richiesta viene dato in dotazione ad ogni azienda.

3) I dettaglianti si riforniranno presso questa Unione degli stampati in parola, che costano L. 2 per ogni esemplare (non è ammessa la ristampa di tali stampati); tale spesa è ripetibile verso l'acquirente.

4) I dettaglianti, dopo d'aver fatto vedere al cliente gli articoli in loro possesso, si presteranno anche per la compilazione della domanda, la quale dovrà essere unica per il cliente stesso e per gli eventuali suoi familiari. Va da sé che la richiesta dovrà essere limitata, tenute presenti le scarse disponibilità di merce.

5) Compilata la domanda in ogni sua parte, l'acquirente si presenterà al C. P. E. C., il quale, dopo aver a sua volta vagliato la domanda stessa, emetterà i buoni speciali S, di cui al punto 1.

6) Le domande, in base alle disposizioni date dalle Superiori Autorità, non dovranno per il momento superare il 20 per cento della disponibilità.

7) Quale giustificazione di scarico per la vendita in esame, e ai fini di un controllo da parte della Polizia Economica, il commerciante conserverà i buoni, suddivisi per specie.

Dalle disposizioni di cui sopra potrete rilevare che ai commercianti viene data una certa facoltà per un più facile esito della merce e per la scelta del cliente, il quale, a seconda delle sue condizioni economiche, deve essere dal commerciante stesso indirizzato per l'acquisto degli articoli più corrispondenti alle sue possibilità e necessità. Si raccomanda, pertanto, di dare la precedenza ai più bisognosi, basandosi sull'esperienza e conoscenza ed usando quel tratto che è norma del buon commerciante nelle attuali contingenze.

## Osservatorio

### Il cattivo cuoco!

C'era un cuoco che faceva da mangiare maledettamente male ed a chi gli diceva: — Ma perché non impari? — rispondeva: — Eh, imparerei volentieri! Ma chi ne trova il tempo? Sono sempre occupato a far da mangiare!

Quel tal cuoco, ci ricorda la risposta che davano fino a qualche tempo fa, molti dettaglianti quando si faceva loro notare l'importanza di studiare qualche miglioramento nell'aspetto del negozio o nella organizzazione di vendita. — Sì, devo pensarci!... Ma ho talmente da fare che non ne trovo mai il tempo!

La presente pausa — già altra volta l'abbiamo fatto rilevare — toglie ogni valore alla risposta... del cuoco. Il quale aveva torto anche allora come tutti possono capire, ma oggi poi...

Il momento attuale è tanta « manna » — inorridisce chi vuole — per coloro che sono di buon nerbo e sanno quanto sia importante il fare progetti.

Fare progetti o se vogliamo usare una frase più romantica « sognare ad occhi aperti » è una delle più interessanti ed utili occupazioni del dirigente. Utili? Sissignore! La Rinascente, la Fiat, la Breda per citarne qualche nome a caso, prima di essere realtà poderose e tangibili, sono stati semplici castelli in aria.

Ammetto subito che a ben pochi succederà di veder realizzare castelli tanto mastodontici. Ma un guadagno dai vostri progetti lo ricaverete quasi sempre, e comunque meriterete sempre maggior rispetto chi è caduto per aver troppo osato, che il poltrone rimasto a terra per paura o per pigrizia.

VIATOR.

## La costituzione d'un Consorzio autotrasporti merci obbligatorio

Il Prefetto della Provincia del Friuli con sua ordinanza ha istituito un Consorzio autotrasporti merci obbligatorio fra tutte le Ditte della Provincia del Friuli esercenti trasporti per conto di terzi a mezzo autoveicoli di portata superiore a 25 q.li. Al Consorzio devono iscriversi tutte le ditte predette denunciando il numero e le caratteristiche degli automezzi in loro possesso.

Gli autoveicoli delle ditte che vengono a far parte del Consorzio continueranno a rimanere in assoluta proprietà dei singoli consorziati e non potranno essere requisiti da alcuna autorità.

I trasportatori consorziati riceveranno dal Consorzio un compenso fisso giornaliero proporzionato al valore attuale dell'automezzo e parteciperanno agli eventuali utili netti della gestione del Consorzio, il cui dividendo verrà corrisposto agli interessati a fine gestione.

Il Consorzio è retto da un Commissario nominato dal Prefetto e da una Consulta di quattro membri che saranno scelti dal predetto Commissario fra gli spedizionieri e gli autotrasportatori della Provincia. Capitale iniziale L. 1.500.000. Commissario prefettizio il sig. Edoardo Gatti. Sede del Consorzio: via Piave 3, Udine.

## Ammanchi su merce viaggiante

Responsabilità civile degli spedizionieri nei confronti dei terzi proprietari delle cose ad essi affidate

La superiore Confederazione, richiese al Ministero della Giustizia, l'emanazione di un provvedimento di legge perché in deroga al disposto degli articoli 1693 e 1694 del Codice civile la responsabilità del vettore per la perdita o l'avarità delle cose consegnate per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna ed avrebbe dovuto riconoscere al destinatario la perdita o l'avarità, salvo patto in contrario risultante dallo scritto in caso di offese aeree, terrestri o navali, nemiche, di atti di saccheggio o di banditismo o di requisizione verificatisi successivamente al momento in cui riceve le cose stesse, con ammissione della prova in contrario da farsi dal mittente, fermo restando in ogni altra ipotesi la responsabilità del vettore ai sensi degli art. 1693, 1694 del Codice civile e la presunzione di furto di cui all'art. 1694 dello stesso Codice.

Il Ministero ha ora risposto con la lettera che qui di seguito si trascrive:

«In ordine alle proposte formulate da codesta Confederazione, col foglio 34233 G/le del 27 maggio u. s. si rileva preliminarmente che le «Norme riguardanti anomalie nei trasporti delle cose in dipendenza dello stato di guerra» (contenute nel foglio di disposizioni del 7-11-43 n. 224 del Ministero delle Comunicazioni) furono emanate nei riguardi delle ferrovie dello Stato, la cui organizzazione amministrativa è particolarmente attrezzata per la redazione di verbali accertanti gli incidenti (danneggiamenti, distruzioni, requisizioni, asportazioni, ecc.) occorsi alle cose affidate per il trasporto alle ferrovie medesime.

E' evidente che di tali particolari disposizioni non possano giovare gli spedizionieri privati fino a quando non dimostrino di essersi attrezzati a somiglianza delle ferrovie per quanto riflette l'oggettiva documentazione degli incidenti che si verificano durante il ciclo del trasporto.

«Nell'attualità sarebbe iniquo invertire l'onere della prova, stabilendo a favore del vettore, nel caso di sinistri attribuiti a fatti di guerra, una presunzione di irresponsabilità o ponendo a carico del mittente l'onere di provare la colpa del vettore. Basta infatti osservare che il mittente non conosce del trasporto e nulla potrà mai saperne mancando qualsiasi elemento serio ed obiettivo di contestuale accertamento.

«Egli si troverebbe quindi costantemente nella materiale impossibilità di dimostrare la colpa del vettore, il quale da parte sua, trincerandosi dietro la presunzione di irresponsabilità, potrebbe facilmente liberarsi da ogni obbligo, affermando che la perdita o l'avarità della cosa trasportata avvenne per fatto di guerra.

«Questo Ministero ritiene pertanto che i principi fissati negli art. 1693 e 1694 Cod. Civ. debbano, quanto meno allo stato delle cose, rimanere fermi per gli spedizionieri privati salvo l'attuazione di cui all'art. 1694 stesso Codice e salvo una benevola comprensione nella valutazione della prova da parte dei giudici di merito».

Pertanto, nel mentre resta confermato che il Decreto 30 aprile u. s., è operativo solamente nei confronti delle Ferrovie dello Stato, la responsabilità degli spedizionieri per le cose trasportate restano invariate, qualora essi, in relazione all'art. 1694, non provvedano a stipulare di volta in

volta, con i mittenti la presunzione di furto che deve, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, risultare da scritto.

## IMPOSTA SULL'ENTRATA

### ZUCCHERO

#### Restituzione di sacchi vuoti

La Superiore Confederazione, a seguito della circ. ministeriale 28 giugno u. s. n. 44133, ha fatto presente al Ministero che la restituzione dei sacchi vuoti agli zuccherifici, restituzione resa obbligatoria da un accordo sindacale e pattuito in fattura, non costituisce un atto economico con derivante entrata imponibile.

A modifica della circolare Confederale del 7 agosto u. s. n. 47021/138 si comunica ora che il Ministero delle Finanze, accogliendo il punto di vista della Confederazione, con circolare del 31 ottobre u. s. n. 48069, ha dichiarato al riguardo che, gli zuccherifici fatturano la merce venduta in base al peso lordo, compreso cioè il sacco salvo poi, al momento della restituzione dell'imballaggio, ad accreditare a favore delle ditte acquirenti, la base ad apposito documento, il prezzo del quantitativo di zucchero corrispondente alla tara, cioè al peso dei sacchi restituiti e sempre quando dalla fattura emessa o dal contratto relativo di vendita risulti in modo inequivocabile a pattuita restituzione, dette note di accreditamento sono soggette alla ordinaria tassa di bollo nella misura del 0,50 per mille.

Per quanto concerne le note di accreditamento già emesse alla data di emanazione della circolare ministeriale 28 giugno u. s. n. 44133 o soggette all'imposta sull'entrata ai sensi della circolare stessa, potrà prescindersi della regolarizzazione dei documenti medesimi.

Nessun rimborso compete per l'eventuale imposta o penalità già corrisposte.

## Vita commerciale

### Costituzioni di Società

**Cooperativa Fornaci di Pasiano.** — Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pasiano di Pordenone. Capitale iniziale L. 10.000. Durata anni 10. Scopo: provvedere ai fabbisogni delle famiglie dei dipendenti delle Fornaci di Pasiano, sue filiali od associate.

**Paolini & Guerin - Latisana.** — Società in nome collettivo con sede in Latisana. Capitale L. 10 mila. Durata anni 10. Scopo: commercio giornali, libri, stampe, materiali fotografici e accessori. Soci: Elmo Paolini fu Giacomo da Latisana e Francesco Guerin fu Alfonso da Ronchis di Latisana.

**Albergo Imperiale di Benedetti & C. - Udine.** — Società in accomandita semplice. Capitale lire 20.000. Durata a tutto il 1. marzo 1950. Scopo: Gestione dell'Albergo Imperiale ed annesso Caffè Tivoli in Grado. Soci: Luigi ed Ines Benedetti. Sede: Udine, piazza del Duomo.

**Industria e Commercio Legname della Valentina & Dal Cin - Sacile.** — Società a responsabilità limitata. Capitale L. 100.000. Durata anni 10. Scopo: Lavorazione e commercio legname ed attività inerenti.

**Co.Pro.De.Ca. - Consorzio Provinciale Dettaglianti Calzature - Udine.** — Società a responsabilità limitata. Capitale sociale lire 113.000. Scopo: Rifornire i propri consorziati delle calzature tipo e migliorate occorrenti alla popolazione della provincia. La Società non persegue scopi di lucro.

**Cooperativa Vetrai - Udine.** — Società cooperativa a responsabilità limitata.

### Avviso importante

Il pagamento del canone di L. 30 per il 1945 da parte di tutti quegli abbonati che non hanno ricevuto il pollettino di c/ o postale deve effettuarsi esclusivamente presso le singole Delegazioni di zona dei Commercianti.

Gli abbonati di Udine potranno versare l'importo all'Ufficio Amministrativo dell'Unione via Vittorio Veneto 17.

## Rubrica dei quesiti

### Imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra

#### DOMANDA

F. P. (Cervignano). — Sono a pregarvi di darmi qualche delucidazione in merito all'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra.

Nel 1943 mi è stata comunicata d'ufficio un'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra di Lire 5348,60, per l'anno 1941, imposta che ho regolarmente pagato.

A tutt'oggi non ho avuto alcuna comunicazione da parte dell'Ufficio Imposte in merito alla detta imposta che dovrei pagare per l'anno 1942 e credo anche per gli anni seguenti, e pertanto vorrei sapere se l'imposta in

Chi lavora è un uomo che va in alto, chi ozia è un uomo che discende.

parola è stata sospesa od abolita o se debba invece aspettarsi un giorno l'istituzione di pagare il cumulo degli arretrati di detta imposta.

Dato che trattasi di un gravame tutt'altro che lieve sarebbe molto opportuno che da parte degli uffici competenti venissero date le più ampie spiegazioni al riguardo affinché il contribuente interessato sappia regolarsi in occasione di transazioni, passaggi, subentranti, cessazioni ed altri fatti che si verificano nelle aziende commerciali in genere.

#### RISPOSTA

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non è stata abolita ma anzi la sua struttura giuridica ed economica è stata riformata con il D. M. 29 nov. 1943 n. 481, alle cui disposizioni è stato dato effetto retroattivo al 1942 per quanto concerne la determinazione del reddito ordinario, base dell'accertamento dei maggiori profitti.

Entro i termini di legge l'Ufficio distrettuale delle Imposte non mancherà di farVi le opportune notifiche.

di ulteriori L. 50.000 da parte del socio accomandatario Camuffo Feliciano.

**Società Italiana Studi Minerari - Udine.** — Capitale L. 4.000.000. Nominato amministratore unico il sig. Malignani Camillo fu comm. Arturo da Udine.

**Enrico Menazzi - Udine.** — Il dott. Francesco Barone di Calogero domiciliato in Tolmezzo è stato nominato istitutore per amministrare e gestire l'industria ereditaria costituita da un pastificio e da centrali per la produzione di energia elettrica.

**Consorzio Provinciale Dettaglianti Calzature.** — Aumento del capitale sociale da L. 113.000 a L. 156.000. Sostituito all'amministratore Tam Antonio, che non riteneva di accettare la carica, il sig. Rossini Pietro. Nomina del sig. Ermes Moccenigo di Carlo di Udine a Presidente e del sig. Eugenio Locatelli pure di Udine a Vice Presidente del Consorzio.

**Società Autoindustriale Friulana - Udine.** — Conferito all'ing. Guido Coppadoro fu Giuseppe i più ampi poteri per l'ordinaria gestione dell'Azienda.

**Cementi del Friuli - Udine.** — Nominato procuratore speciale il sig. Michelini Bonfiglio di Benedetto da Udine.

**Società Italiana Studi Minerari - Udine.** — Nominato procuratore il sig. Michelini Bonfiglio di Benedetto da Udine.

### Chiusura di fallimento

Con Decreto del Tribunale di Pordenone venne dichiarata la chiusura del fallimento di Polan Guido fu Luigi, nato a Treviso e residente a Spilimbergo, commerciante ambulante in frutta e verdure, essendo stati i creditori integralmente soddisfatti di ogni loro avere e pagate altresì le spese di procedura, a tutti gli effetti di legge.

## Scadenze del mese

**31 Gennaio.** — Termine entro il quale debbono essere dichiarati agli effetti dell'applicazione delle imposte dirette:

1) i redditi mobiliari derivanti dal semplice impiego di capitali (esempi: interessi di mutui e premi di prestiti, di obbligazioni);

2) i redditi derivanti dall'esercizio del commercio;

3) gli appalti e le forniture assunte nell'anno precedente con l'indicazione del reddito relativo;

4) l'imposta complementare progressiva che nel corso dell'anno precedente siano sorti od abbiano raggiunto la cifra netta complessiva di L. 6.000;

5) i redditi temporaneamente esenti da imposte quando il diritto dell'esenzione è venuto a scadere durante l'anno precedente a quello della dichiarazione, nonché la cessazione delle condizioni che davano diritto ad esenzioni o riduzioni d'imposta.

Entro questa data i contribuenti soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, eccezion fatta per le società ed enti tassati per l'imposta di R. M. in base a bilancio, devono presentare la dichiarazione dei maggiori utili realizzati nell'anno, precedente nonché, se del caso, i relativi capitali investiti.

Termine entro il quale devono essere denunciati, agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio, i nuovi cespiti sorti nel secondo semestre dell'anno precedente con effetto dal giorno in cui il cespite è sorto e le variazioni della consistenza dei cespiti comportanti una diminuzione od un aumento di almeno un quinto del valore precedentemente accertato con effetto dal 1. gennaio salvo rettifica alla scadenza del triennio in corso.

Nello stesso termine vanno anche denunciate le variazioni dell'ammontare dei crediti e dei debiti diversi da quelli a

ziendali che importino sempre variazioni non inferiori al quinto del loro ammontare, nonché le variazioni nel soggetto dell'imposta per passaggio di cespiti formanti oggetto di tassazione nell'anno precedente.

### GIUSEPPE PIVETTA

Direttore responsabile

Autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare N. 1786 del 1. marzo 1944-XXII

UDINE - ART. GRAFICHE FRIULANE Via Treppa 1 - Telef. 2-52

## L'OFFICINA LAGOMARSINO

ricostruisce e ripara

MACCHINE da SCRIVERE

ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI di QUALUNQUE MARCA

Via Rauscedo 2 (Palazzo Odeon)

Udine - Telefono 19-43

Agente NARCISIO LOVAT

## BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000

Riserve L. 10.500.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA  
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari  
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

### CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA

presso la Clinica Otorinolaringoiatrica della Università di Firenze

Udine - Via Rivia 32 - Telef. 6-12

dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

### Specialista

MALATTIA DEGLI OCCHI

E DIFFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE: Via Zanon 16 - tel. 12-34

Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 - 15-17

### Dr. ERMES FAIONI

MEDICINA GENERALE

MALATTIE REUMATICHE

SCIATICA

Ambulatorio via Rauscedo n. 1

dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

### MALATTIE DEGLI OCCHI

DIFFETTI DI VISTA

Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI

Doc. dell'Università di Padova

Primario dell'Ospedale Civile

UDINE - Via N. Sauro 1, tel. 5-22

Riceve: 11-12.30 e 15-17

### MALATTIE NERVOSE

Dr. L. MEZZINO

già assist. Clinica neuropsicologica

Università di Napoli

Medico Ospedale Psichiatrico

UDINE - Via Volturmo, 1

Riceve ore 13-15

## CASSA di RISPARMIO DI UDINE

Primitiva del Risparmio con medaglia d'oro

Patrimonio 36 milioni - Depositi 340 milioni

SEZIONE DI CREDITO AGRARIO di ESERCIZIO e MIGLIORAMENTO

Filiali: Cervignano, Cividale, Latisana, Maniago, Pordenone, Sacile, S. Daniele del Friuli, S. Vito al Tagliamento, Tolmezzo.

RICEVITORIA e CASSA PROVINCIALE DI UDINE

Esattorie: Udine, Cervignano, Latisana, Mortegliano, Maniago, Sacile, Tolmezzo.

Presso gli uffici di Ricevitoria, Esattoria e Tesoreria — in Via Zanon

— funziona un servizio CASSETTE DI SICUREZZA in apposito impianto

corazzato, costruito secondo i sistemi più moderni e situato in locali che offrono la migliore garanzia.

## BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 13.350.000.—

Filiali: Arlegna; Aviano; Azzano X; Buia; Casarsa della Sile; Cervignano del Friuli; Cividale del Friuli; Codroipo; Cordenons; Cordovado; Cormons; Fagnana; Gemona del Friuli; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Latisana; Maniago; Mortegliano; Monfalcone; Montebelluna; Montebelluna; Mortegliano; Ovaro; Palmanova; Paluzza; Pontebba; Pordenone; Portogruaro; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagliamento; Spilimbergo; Tarcento; Tarvisio; Tolmezzo; Torviscosa; Valvasone.

Recapiti: Canova di Sacile; Clauzetto; Feadis; Lignano; Meduno; Polcenigo; Talmassons; Travesio; Venzone.

Esattorie Consorziali: Aviano; Meduno; Moggio Udinese; Pontebba; Nimis; Ovaro; Paluzza; Pordenone; S. Daniele del Friuli; S. Giorgio di Nogaro; S. Vito al Tagliamento; Torviscosa.

LA BANCA DEL FRIULI

quella che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

## SENTENZE

### Il Pretore di Udine

in data 5 novembre 1944 ha pronunciato il seguente decreto

contro

Rizzi Giuseppina fu Giuseppe di 30 anni e residente in Pradamano, Muraglia 5; imputata dei reati di art. 516 C. P. e 23 - 16 lett. e b) Regol. 9-6-1922 n. 994 per aver il giorno 24-10-1944 in Pradamano posto in vendita latte alimentare saltato all'analisi sanzionato al per cento circa.

(OMISSIS)

Condanna la suddetta alla pena L. 400 di multa e L. 250 di ammenda ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale Il Commercio Friulano.

Per estratto conforme all'originale

Il Cancelliere

f.to DE ECCLESII

ABBONATEVI

al COMMERCIO FRIULANO